

**ARTICOLO XV**

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sarà in contrasto con gli impegni delle due Parti derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in vigore.


**ARTICOLO XVI**

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà validità quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'Accordo avrà comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia.

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo, le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo.

Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

  
Per il Governo della  
Repubblica Italiana

  
Per il Governo della  
Repubblica di Bolivia